

Prot. n° 1027
Del 03/04/2015
Classificazione
Ufficio
Ufficio Assegnato

~~ORIGINALE~~
COPIA NOTIFICA
ON LINE

TRIBUNALE DI PISA

RICORSO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ' DI

NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Promosso da

Signor Giuseppe Tallarida nato a Locri (RC) il 04.04.1979 e residente in Pisa alla Via G. Brodolini n° 62 (c.f. TLLGPP79D04D976L), rappresentato e difeso da se stesso, giusta procura a margine al presente atto, elettivamente dom.to presso il suo studio, in Pisa alla via G. Brodolini, n. 62, PEC fabrizio.tallarida@ingpec.eu, fax n. 050/6179180, per tutti gli effetti di legge, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al suindicato indirizzo pec,

nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 80185250588), presso il domicilio eletto *Ufficio XV Ambito territoriale Pisa* in Pisa Via Pascoli, 8, 56125



AVVERSO

Ordinanza cautelare (n° R.G. 1356/2014) del Tribunale di Pisa - Sezione Lavoro - Giudice dott.ssa Elisabetta Tarquini, dell' 01.03.2015, depositata in data 02.03.2015

PREMESSO

Con ordinanza del 01.03.2015 nel procedimento ex art. 700 c.p.c. N° R.G. 1356/14 depositata in data 02.03.2015 il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Elisabetta Tarquini, rigettava il ricorso cautelare promosso dal Signor Giuseppe Tallarida nei confronti del MIUR.

MANDATO: Il sottoscritto GIUSEPPE TALLARIDA nato il 04.04.1979 a Locri (TLLGPP79D04D976L), residente a Pisa (PI) in via G. Brodolini n° 62, informato ai sensi dell'art 4, co. 3, del d.lgs. n° 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento, conferendo ogni facoltà di legge comprese quelle di firmare tutti gli atti, anche il presente; proporre motivi aggiunti; farsi sostituire; nominare proc. e domic. in loco, rinunciare agli atti del giudizio e accettare la rinuncia agli atti, transigere e chiamare in giudizio terzi responsabili, proporre domande nei loro confronti e procedere alle azioni esecutive conseguenti l'Avv. GIUSEPPE TALLARIDA del Foro di Locri, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo a Pisa (PI) in Via G. Brodolini n. 62. Conferisco altresì con il presente mandato, la facoltà di rappresentarmi a tenore degli artt. 183, 317 e 320 c.p.c. per tutti i necessari adempimenti e il potere di transigere e conciliare la controversia.


V. per autentica

F.to avv. Giuseppe Tallarida

A sostegno delle motivazioni del rigetto vi è la mancanza del *fumus boni juris*. Avverso l'ordinanza *de qua*, che si palesa illogica nelle motivazioni, propone reclamo il Signor Giuseppe Tallarida ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. domandandone la revoca per i seguenti

MOTIVI

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato nella cancelleria di codesto Tribunale in data 18.09.2014, il Signor Giuseppe Tallarida ha adito il Tribunale di Pisa, in funzione del Giudice dei Lavoro, affinché dichiarasse nullo e/o illegittimo il provvedimento di esclusione del ricorrente dagli elenchi GAE - Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo presso il MIUR di Pisa e per l'effetto, previa disapplicazione di ogni provvedimento di esclusione, affinché venisse ordinato al Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Direzione Generale - Ufficio V - Ambito Territoriale di Pisa in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'inserimento nelle graduatorie predette del Signor Giuseppe Tallarida con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

All'udienza 13.10.2014 era disposta l'individuazione di eventuali litisconsorti necessari;

All'udienza del 15.12.2014, esteso il contraddittorio, nessuno si costituiva.

All'udienza del 3.2.2015 i difensori discutevano richiamandosi ai loro atti ed il giudice si riservava la decisione.

Il Giudice del Lavoro ha fondato il rigetto del ricorso sulla asserita mancanza del *fumus boni juris*, ritenendo che l'esclusione del Signor Tallarida dalla graduatoria ad esaurimento sia conseguente all'applicazione del disposto di cui all' art. 1 comma 605 L. 296/2006 il quale stabilisce che "con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del Decreto Legge 7.04.2004 n° 97 convertito con modificazioni dalla Legge 4.6.2006 n° 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da



effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione”.

Il Giudice, in particolare, ritiene che detta norma, in combinato disposto con i DM n. 42/09, DM 44/11, DM 235/14 e precedenti e con la L. 106/11 escluda il diritto all'inserimento in graduatoria per coloro che (come il Signor Tallarida) non abbiano presentato la relativa domanda di inserimento. Conseguentemente, sempre secondo il Giudice del Lavoro, il disposto di cui art. 1 comma 605 legge 296/06 avrebbe implicitamente abrogato il disposto di cui all'art. 1 bis legge n° 43/2004, che consentiva il reinserimento nelle graduatorie permanenti (quantomeno, secondo il giudicante, sino all'entrata in vigore della L. 296/06). Ciò evitando di perpetrare una irragionevole disparità di trattamento da un lato escludendo i nuovi inserimenti di soggetti mai entrati in graduatoria ed al contempo consentendo il reinserimento di soggetti per qualunque ragione da essa fuoriusciti.

Tale motivazione appare del tutto illogica e priva di fondamento alcuno, tanto che, come si dirà meglio *infra*, la giurisprudenza di merito ormai conforme fonda il diritto dei vari ricorrenti al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento proprio sull'art. 1 bis L. 43/2004 (che invece il Giudice del Lavoro vorrebbe implicitamente abrogata!).

Giova *in primis* ribadire quanto già indicato a suo tempo con il Ricorso ex art. 700 c.p.c., ovverosia che l'art. 1, comma 605, lett. c) della Legge 296/2006 ha previsto "la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 (...) per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostruzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7.042004 n° 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4.06.2004 n° 143, sono

trasformate in graduatorie ad esaurimento".

La norma, dunque, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice del Lavoro, si limita a **trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento** per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di **nuovi** aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie.

In altre parole, la legge si limita a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie, precludendo nuovi inserimenti, ma ciò non significa affatto che i soggetti già presenti in graduatoria, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, debbano essere penalizzati a tal punto da non poter più essere riammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti.

E a tale interpretazione sono giunte anche le sentenze del TAR Lazio e soprattutto, della Corte Costituzionale, le quali hanno espressamente riconosciuto che [...] *la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento, non può essere piegata - se non sulla base di un' arbitraria estensione del suo significato - al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali [...]*¹

La Giurisprudenza di merito commentando proprio la norma di cui all'art. 1, comma 605, l. 296/2006 ha più volte ribadito che *"E' stato posto soltanto il limite ai nuovi inserimenti, consentendoli per il biennio 2007/2008, soltanto ai soggetti indicati nel quinto periodo del comma 605. Nel caso specifico non si tratta di un nuovo inserimento, ma di un reinserimento"*². Viene infatti riconosciuto³ che l'art. 1, comma

¹ Cfr TAR Lazio sentenze n° 10809/2008 e 10728/2008; Corte Costituzionale n° 41/2011.

² Tribunale di Matera n° 1192/2012, conforme Ordinanza del Giudice del Lavoro di Cagliari del 27.7.2012 e sentenza del Tribunale di Verona n° 1192/2012;

³ Da ultimo, Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro Ordinanza del 23.07.2014
"...Ritiene il Giudicante che il richiamato art. 1, comma 1 bis della L. 143/2004 sia in vigore nella sua interezza, e quindi anche nella parte in cui dispone che "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il



Rimarca il Consiglio di Stato ⁶ sul punto *"non può peraltro non osservarsi che un siffatto esito sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata"*.

Appare pertanto chiaro e indiscutibile come in realtà l'art. 1, comma 1 *bis*, D.L. 97.2004, convertito in L. 143/2004 che così dispone *"Dall'anno scolastico 2005/2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Testo Unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"* sia oggi pienamente vigente.

Il tenore letterale della norma sopraccitata appare chiaro, non lasciando adito a dubbi nel senso che, laddove non presentata la domanda e ottenuta in tal modo cancellazione della graduatoria, il docente può, entro il termine fissato per aggiornamento periodico della stessa ed in occasione di ogni successivo aggiornamento, chiedere il reinserimento, con attribuzione del punteggio pregresso. Come ampiamente evidenziato *supra*, altro significato non può essere riconosciuto alla disciplina così delineata: in particolare, da essa non solo non è possibile argomentare in alcun modo che la cancellazione per mancata presentazione della domanda sia definitiva, ma, anzi, si

⁶ Consiglio di Stato, sentenza 14.07.2014, n. 3658.



evin
Ma
grac
spec
già
con
mar
inc
spe
ille
Proc
har
14.
un
D.
ric
rif
ma
sia
ef
ri
re
7
8
14
9
10
14

605, L. 296/2006 ha introdotto la mera trasformazione delle graduatorie c.d. permanenti (aperte a nuovi inserimenti) in graduatorie ad esaurimento (chiuse ai nuovi inserimenti), e non come indicato dal Giudice del Lavoro nell'ordinanza impugnata, l'assoluta impossibilità di essere reinseriti in graduatoria per chi vi era già inserito e avesse omesso per qualsivoglia ragione di effettuare domanda di aggiornamento. Ben si comprende come la domanda volta al reinserimento sia un'ipotesi ben diversa dall'ipotesi - non consentita - di nuovi inserimenti di soggetti che hanno maturato i requisiti oltre la soglia temporale fissata dalla Legge ⁴! Pertanto, nonostante l'intervento della normativa che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, *"l'esclusione di coloro che non avevano dimostrato interesse per la permanenza nella graduatoria rimane invece disciplinata dalla legge previgente senza che la nuova apporti modifiche al sistema della rinnovazione della domanda"* posto che *"nella specie non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento nelle graduatorie di chi avesse maturato il diritto all'inserimento in graduatoria e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato la tempestiva domanda di aggiornamento"*, dato che *"la disposizione di cui all'art. 1 co. 1 bis D.L. 97/2004 nel disciplinare l'onere di presentazione della domanda di accertamento della posizione in graduatoria e le conseguenze della mancata ottemperanza a tale onere costituisce in realtà norma speciale - per quanto riguarda questo specifico adempimento - rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie"* ⁵.

medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione". Invero, la norma non è stata espressamente abrogata dalla normativa in materia di graduatorie ad esaurimento (la già citata L. 296/06).[...] Conforme Tribunale di Palmi, sezione lavoro, sentenza 21.07.2014.

⁴Tribunale di Palmi, sezione lavoro, sentenza 21.07.2014;

⁵Tribunale di Treviso, sentenza 02 febbraio 2014.

evinces chiaramente il contrario: ossia che **la cancellazione non è mai definitiva** ⁷.

Ma v'è di più; i D.M. succedutisi nel tempo e che hanno disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento non hanno mai previsto espressamente l'invio di alcuna specifica comunicazione da parte dell'Amministrazione scolastica a coloro che erano già inclusi nelle medesime in relazione all'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima. Ebbene, la mancanza di tale previsione risulta fortemente lesiva dei diritti dei docenti precari inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, come già evidenziato dalla giurisprudenza con specifico riferimento al **D.M. N° 42 del 8 aprile 2009**, il quale è stato ritenuto "... **illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima**" ⁸. L'illegittimità del D.M. in questione, e dunque anche dei successivi D.M. n. 44/2014 e n. 235/2014 (che ricalcano le disposizioni precedenti), è stata ravvisata dal giudice amministrativo con riferimento alla violazione degli artt. 3, 4 e 97, della Costituzione, in quanto la manifestazione di volontà circa la permanenza risulta irragionevole laddove tale scelta sia già stata espressa in passato⁹. Correttamente è stato poi affermato che **"la loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole"** ¹⁰. Viepiù, tale decisione è stata recentemente confermata anche dal Consiglio di Stato secondo cui "non è conforme a

⁷ Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, sentenza del 23.01.2014.

⁸ T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Bis, Sentenza, 21.07.2010, n. 27460; Consiglio di Stato, sentenza 14.07.2014, n. 3658.

⁹ T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Bis, Sentenza, 21.07.2010, n. 27460.

¹⁰ T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Bis, Sentenza, 21.07.2010, n. 27460; Consiglio di Stato, Sentenza 14.07.2014, n. 3658.

regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere del docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà" ¹¹. Pertanto, alla luce della corretta e costituzionalmente orientata interpretazione fornita anche dal giudice amministrativo, appare chiaro che risulti irragionevole considerare la mancata presentazione della domanda di aggiornamento quale volontà effettiva del docente di essere depennato da dette graduatorie; soprattutto laddove l'amministrazione non abbia informato il docente delle rovinose conseguenze. Dunque, visto che l'Amministrazione scolastica non ha reso edotti i docenti, come l'odierno Reclamante, circa gli effetti della L. 143/2004, la sua esclusione dalla graduatoria risulta illegittima. In sintesi, a partire dalla suddetta pronuncia, si può correttamente sostenere che, anche alla luce dell'intervenuto mutamento della natura della graduatoria di cui si discute, ovvero da "permanente" (e cioè aggiornate periodicamente alle nuove immissioni in ruolo) a 'esaurimento' (ovvero chiuse alle nuove nomine, salvo casi particolari), così come intervenuta con l'art.1 comma 605 lett. c della legge 296/2006, **non può essere previsto il depennamento definitivo nel caso di mancato aggiornamento dovendo prevedere comunque "l'assegnazione ai docenti interessati di permanere nelle graduatorie ad esaurimento di un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi"** ¹². Dunque, se da un lato, le graduatorie sono divenute ad 'esaurimento', cioè sono state chiuse all'ingresso di nuovi docenti abilitati, dall'altro significa che **coloro che erano già presenti non necessariamente avevano l'obbligo di dover confermare tramite domanda di aggiornamento la loro presenza**. In specifico, dall'eventuale mancata conferma non si sarebbe mai dovuto desumerne una assurda volontà di non permanenza da parte di chi

¹¹ T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Bis, Sentenza, 21.07.2010, n. 27460; Consiglio di Stato, Sentenza 14.07.2014, n. 3658.

¹² Consiglio di Stato, Sentenza 14.07.2014, n. 3658.

era già presente in graduatoria, né, di conseguenza e a maggior ragione, mai si sarebbe dovuto da parte dell'Amministrazione sancirne una unilaterale e definitiva esclusione.

Sul periculum in mora

L'urgenza del riconoscimento del diritto alla re-immissione in graduatoria risiede nella maggiore possibilità di ottenere un incarico di supplenza temporaneo con la conseguente attribuzione di punteggio che permette al ricorrente di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria. Ancora, stante le dichiarazioni d'intento del governo, che annuncia di regolarizzare col ruolo i precari presenti in graduatoria entro Settembre c. a. (La buona scuola), la proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile con una evidente perdita dell'**ultima chances per ottenere l'agognato posto di lavoro.**

Tanto premesso, l'odierno reclamante come in epigrafe meglio rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

All Ill.mo Tribunale di Pisa, in composizione Collegiale, previa fissazione nell'udienza di comparizione delle parti, esaminato il Ricorso per reclamo che precede e la documentazione ad esso allegata, disposto ogni provvedimento istruttorio ritenuto necessario, di voler accogliere il presente atto e per l'effetto Revocare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Pisa del 01.03.2015 e depositata in data 02.03.2015 nel procedimento ex art. 700 c.p.c. n° 1356/2014 R.G., e conseguentemente:

In via preliminare e nel merito

Dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di esclusione dagli elenchi GAE - Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo presso il MIUR di Pisa del Signor Giuseppe Tallarida e per l'effetto, previa disapplicazione di ogni provvedimento di esclusione, ordinale al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Direzione Generale -
Ufficio V - Ambito Territoriale di Pisa in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, l'inserimento nelle graduatorie predette del Signor Giuseppe Tallarida con il
recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

In via istruttoria si reiterano tutte le istanze istruttorie già formulate nel giudizio sub
R.G. 1356/14 da intendersi qui interamente trascritte.

Si chiede la trasmissione del fascicolo del procedimento n° 1356/14 R.G.

Con vittoria di spese e competenze.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Ordinanza depositata il 02.03.2015;
- 2) copia del ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 18.09.2014;
- 3) copia sentenza Consiglio di Stato n. 03658/14;
- 4) copia ordinanza Tar 03464/14 ed ordinanza Consiglio di Stato n. 05107/14;
- 5) con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire.

Ai sensi dell'*art. 14* del T.U. 115/2002 il ricorrente dichiara che il valore della
controversia è indefinito ed il procedimento è **esente** da contributo unificato in quanto il
ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 32.298,99.

Con Osservanza.

Pisa, li 07 marzo 2015



19
Il sotto:
procura
Il
rige
dell
con
Che g
provve
mediar
A pare
eventu
- l
Gaz
- l
signi
Sezi
invo
-
della

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA

NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il reclamante, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del soprascritto reclamo

PREMESSO CHE

- Il Reclamo ha per oggetto l'impugnazione dell'ordinanza cautelare che ha rigettato il Ricorso promosso dal Signor Tallarida per l'accertamento del diritto dello stesso al reinserimento delle vigenti graduatoria ad esaurimento per la classe concorsuale di scuola primaria valide per il triennio 2014-2016;

Che già il Giudice del procedimento cautelare aveva ravvisato la necessità di provvedere alla notifica del ricorso anche ai possibili controinteressati, da effettuarsi mediante pubblicazione sul sito web dell'ambito territoriale di Pisa;

RILEVATO CHE

A parere della scrivente difesa anche il presente atto dovrebbe essere notificato agli eventuali controinteressati, la cui precisa identificazione rimane di fatto impossibile;

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1999 n° 106 "*...Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio*
- *di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...";*
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il Signor

Tallarida:

- Già il Giudice del Lavoro che ha emesso l'ordinanza impugnata ha disposto come forma di notifica alternativa la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet dell'ambito territoriale di Pisa;
- Tale forma di notifica viene utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive;

FA ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Tribunale di Pisa, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ex art. 151 c.p.c. in forme diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLI A AUTORIZZARE

La notificazione del Reclamo:

- 1) Quanto all'amministrazione convenuta mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato;
- 2) Quanto ai potenziali controinteressati, mediante pubblicazione del testo integrale del Reclamo sul sito internet dell'ambito territoriale di Pisa.

Con Osservanza.

Pisa, li 07 marzo 2015

Depositato in Cancelleria
il 13/3/15
L. CANCELLIERE
Alberto AGONIGI

BUNNIE CIVILE

R
Pe
or
Me
201
Pisa



TRIBUNALE CIVILE DI PISA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Letto il reclamo che precede;
Visto l'art. 669 terdecies c.p.c.

NOMINA

Relatore il Dott. Franco PIRAGINE

FISSA

Per la comparizione delle parti davanti al Collegio l'udienza del 13 MAGGIO 2015
ore 13,30 e segg. .

Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte entro il 22 aprile
2015

Pisa, li 20 marzo 2015

IL PRESIDENTE
PRESIDENTE SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Maria SAMMARCO

Depositato in Cancelleria
il 24/3/15
IL CANCELLIERE
Alberto BONIGI

Copia conforme all'originale
20/3/15
IL CANCELLIERE
Alberto BONIGI

